

TITOLO I: COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione, ambito di applicazione e regole di condotta

È costituita l'Associazione "UNIREC – Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito".

UNIREC è una Associazione indipendente e apartitica costituita per dare voce e volto al settore delle imprese a tutela del credito.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede in Roma e si articola in Gruppi macroregionali.

Essa può costituire sedi operative proprie, in Italia e all'estero, con le modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione non ha scopi di lucro.

Art. 2 – Scopi

L'Associazione, indipendente e apartitica, ha come finalità:

- a) promuovere nella società e presso le Imprese Associate la coscienza dei valori sociali e civili e i comportamenti propri della imprenditorialità;
- b) rappresentare, come associazione di categoria, il settore delle imprese a tutela del credito, nella loro evoluzione culturale, economica e produttiva di servizi, nei rapporti con le Istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali nazionali, comunitarie ed internazionali;
- c) concorrere a promuovere con le Istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali locali, nazionali ed estere, spirito e forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di progresso e sviluppo;
- d) svolgere le seguenti funzioni:
 - organizzare, direttamente o indirettamente, ricerche, studi, dibattiti, convegni ed attività di stampa e di informazione su temi economici e sociali e su Istituzioni di generale interesse;
 - tutelare le attività delle imprese aderenti sul piano economico-sindacale, anche con la stipulazione di accordi e di contratti collettivi di lavoro;
 - assumere ogni iniziativa efficace al fine di potenziare la solidarietà tra le imprese e presiedere al corretto ed efficace funzionamento del sistema e dell'ordinato evolversi dei rapporti associativi;
 - provvedere all'informazione e alla consulenza alle Associate, relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e specifici delle Imprese Associate su ogni materia utile alla maggiore efficienza delle imprese, anche a mezzo di appositi servizi;
 - perseguire la qualificazione della professionalità delle Imprese Associate;
 - esprimere rappresentanza in ambito nazionale e riferimento per le altre entità internazionali;
 - rappresentare in qualsiasi grado di giudizio ed innanzi a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa gli interessi collettivi della categoria.

Nell'ambito degli scopi statutari, l'Associazione può dar vita, affiliarsi, partecipare e/o contribuire ad associazioni, enti, Istituzioni o società e in generale ad organismi regolati da norme internazionalmente riconosciute, dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge, purché finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi istituzionali.

Nel perseguimento degli scopi vengono adottati dei Regolamenti ed un Codice Deontologico, ai quali verranno ispirate le modalità organizzative e comportamentali, alla cui osservanza saranno impegnate tutte le Associate.

2

TITOLO II: SOCI

Art. 3 – Categorie di soci

I membri dell'Associazione si distinguono in due categorie: Soci Ordinari e Soci Sostenitori. Possono aderire alla Associazione come "Soci ordinari" le imprese o i consorzi di imprese operanti nel settore a tutela del credito, in possesso di regolare titolo autorizzativo per svolgere attività di recupero dei crediti, informazioni commerciali, acquisto dei crediti, ed in possesso dei requisiti di legge.

Possono aderire all'Associazione anche le imprese o i consorzi di imprese esteri, in possesso di regolare titolo autorizzativo e che ottemperino le disposizioni di legge ad essi applicabili. Le imprese estere devono far parte di organizzazioni nazionali di categoria, che aderiscano a quelle sovra nazionali di cui sia membro anche UNIREC.

Possono far parte dell'Associazione come "Soci Sostenitori" le società che svolgano attività affini o strumentali rispetto a quelle dei Soci Ordinari. Per questi Soci, senza diritto di voto, non si applicano le disposizioni dei successivi articoli (dall'art. 4 all'art. 7). E più specificatamente vengono esclusi da:

- partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- concorrere a qualsiasi carica sociale;
- accedere all'area riservata del sito;
- essere inseriti nella lista degli Associati.

Parimenti non acquisiscono alcun diritto ad utilizzare il logo o il nome dell'Associazione.

Essi hanno invece diritto di accedere alle stesse condizioni agevolate concesse ai Soci ordinari ai convegni e alle sponsorizzazioni degli eventi associativi; così come all'utilizzo del solo logo "Socio Sostenitore UNIREC".

La durata della qualifica di Socio Sostenitore viene stabilita in un anno, rinnovabile.

La quota associativa, sia per i Soci Ordinari che per i Soci Sostenitori, viene determinata nel Regolamento attuativo.

Art. 4 – Domanda di ammissione

La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere:

- a) la dichiarazione di conoscere e l'impegno di osservare e fare rispettare alla propria organizzazione il presente Statuto, unitamente al Codice Deontologico, ai Regolamenti di UNIREC, al Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e ai Protocolli d'intesa sottoscritti dall'Associazione;
- b) l'accettazione delle norme e degli obblighi che dagli stessi derivano;
- c) l'impegno a fornire annualmente i dati e le informazioni statistiche che venissero richiesti.

3

Art. 5 – Ammissione

Sull'ammissione all'Associazione dell'impresa richiedente decide il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta di voti e - se richiesto da almeno un Consigliere - con voto segreto, sentito il parere obbligatorio del Collegio dei Probiviri, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, allorché completa di tutti i documenti di cui all'art. 4.

Le ragioni del mancato accoglimento della domanda di ammissione non dovranno essere motivate, né potranno dare adito a ricorsi e/o rivalse.

Art. 6 – Durata del rapporto associativo

L'iscrizione vale per un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre, e si intende tacitamente rinnovata se non è presentato dalla Associata formale atto di recesso.

Il recesso non è valido se non comunicato con lettera raccomandata e/o PEC, almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anno in corso.

La prima annualità decorre dal momento dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo al 31 dicembre del medesimo anno.

Art. 7 – Diritti e doveri dei Soci - Procedimenti disciplinari

Ogni Socio Ordinario ha diritto di:

- a) partecipare all'attività associativa e avvalersi di tutte le prestazioni erogate dall'Associazione;
- b) eleggere e poter essere eletto alle cariche associative conformemente a quanto disposto dall'art. 13 del presente Statuto;
- c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni secondo le norme statutarie.

L'adesione comporta l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e del Codice Deontologico, del Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, nonché le delibere adottate dall'Assemblea e dagli Organi direttivi dell'Associazione.

In particolare, le Associate hanno il dovere di:

- I. rispettare lo Statuto, i Regolamenti, il Codice Deontologico, i Protocolli d'intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione ed ogni altro documento approvato dall'Assemblea;
- II. riconoscere il ruolo esclusivo di UNIREC come rappresentante degli interessi del settore della tutela del credito e interlocutore unico delle Istituzioni e delle Autorità di riferimento;

- III. fornire i dati e le informazioni che venissero loro richiesti per il raggiungimento degli scopi associativi o per l'adempimento di incarichi ufficiali conferiti all'Associazione da enti o istituti pubblici;
- IV. versare i contributi dovuti secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento attuativo dello Statuto;
- V. raggiungere il minimo dei crediti aziendali previsti dal Titolo I - Capo IV – crediti aziendali del Regolamento attuativo dello Statuto, sia da parte delle Associate che dei soggetti di cui all'art. 24 del presente Statuto;
- VI. aderire in via esclusiva al Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito redatto dal FORUM UNIREC-CONSUMATORI ai sensi dell'art. 27 bis del Codice del Consumo, relativi aggiornamenti e regolamenti.

4

È sanzionata ogni violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti, dal Codice Deontologico, dal Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e dai Protocolli d'intesa di etica e condotta, anche sulle buone prassi, sottoscritti dall'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri delibera la sanzione da irrogare e ne dà comunicazione al Presidente della Associazione. Le sanzioni sono rapportate alla gravità delle violazioni e sono le seguenti:

I - ammonizione (scritta);

II - censura (scritta) con sospensione dai servizi associativi, dall'elettorato attivo e passivo e dalle cariche;

III – espulsione;

IV – maggiorazione della quota fissa di contribuzione annuale per mancato raggiungimento dei crediti aziendali, come previsto al terzo comma, punto V del presente articolo.

Rappresentano gravi violazioni degli obblighi statutari, che comportano l'espulsione:

- la violazione del terzo comma, punto II, perpetrata tramite la sottoscrizione di accordi e /o documenti, nonché l'adesione a o la promozione di iniziative, confliggenti con gli interessi, gli indirizzi e gli obiettivi della Associazione, ovvero espressi dagli Organi associativi;

- la violazione del terzo comma, punto VI del presente articolo.

Contro le sanzioni deliberate dal Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 8 – Perdita della condizione di Associato

La condizione di Associato cessa per:

a) recesso volontario, secondo le modalità e i termini dell'art. 6;

b) perdita dei requisiti necessari per l'adesione all'Associazione, di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto;

c) cessazione dell'attività esercitata;

d) espulsione, ai termini dell'art. 7;

e) scioglimento dell'Associazione;

f) decadenza, a causa del mancato pagamento delle somme dovute alla Associazione, a qualsiasi titolo, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento;

g) liquidazione.

Il recesso volontario, la perdita dei requisiti, la cessazione dell'attività, l'espulsione ed anche la sospensione, non esonerano l'impresa dall'obbligo del pagamento dei contributi dell'esercizio in corso.

TITOLO III: GOVERNANCE

Art. 9 – Organi e cariche dell'Associazione

5

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri;
- d) il Revisore legale unico;
- e) i Gruppi macroregionali.

Sono cariche associative elette dall'Assemblea:

il Presidente, i Consiglieri, i membri del Collegio dei Probiviri, il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali.

Sono cariche associative nominate o elette in altri consessi:

il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario Generale, il Revisore legale unico, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i Coordinatori ed i Vicecoordinatori dei Gruppi macroregionali.

Art. 10 – Assemblea

L'Assemblea è composta da rappresentanti delle Imprese Associate. Alle Assemblee possono partecipare soltanto le Imprese Associate in regola con il pagamento delle quote e dei contributi associativi, nonché di somme dovute alla Associazione a qualsiasi titolo a ventiquattro ore rispetto all'ora di apertura della Assemblea in prima convocazione.

Le Imprese Associate possono farsi rappresentare nelle Assemblee da altre Associate con apposita delega scritta. Ciascuna Associata non può essere portatrice di più di una delega.

I voti sono attribuiti a ogni Associata, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, in base alla fascia di appartenenza, come disposto dall'art. 13 del presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti esercitabili dai presenti.

Art. 11 – Convocazione e funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Quella ordinaria è convocata almeno una volta l'anno entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione, che può contenere anche le convocazioni successive, a firma del Presidente pro tempore, deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora nonché l'avviso che i bilanci preventivi e consuntivi sono a disposizione

degli Associati presso la sede sociale. L'avviso di convocazione deve essere spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data indicata. La trasmissione potrà avvenire anche via e-mail, PEC o via fax.

Per la validità dell'Assemblea è richiesta, in prima convocazione, la presenza o rappresentanza di almeno la metà più uno dei voti esercitabili. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora. In seconda convocazione l'Assemblea è invece valida qualunque sia la percentuale dei voti esercitabili presenti o rappresentati.

6

L'Assemblea straordinaria viene indetta quando il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, lo ritiene opportuno o dietro richiesta di Associate che esprimano almeno il 30% dei voti esercitabili.

Le modalità di convocazione sono le stesse che per l'Assemblea ordinaria e tra la seconda e la terza convocazione dovrà intercorrere un intervallo di non meno di un'ora.

L'Assemblea straordinaria è valida, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza o rappresentanza della metà più uno dei voti esercitabili. In terza convocazione, l'Assemblea straordinaria è valida con la presenza o rappresentanza del 45% dei voti esercitabili.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vengono prese a maggioranza dei voti esercitabili dai presenti, deleghe incluse.

Per lo scioglimento dell'Associazione e le modifiche allo Statuto e/o al Codice Deontologico è necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti esercitabili dai presenti, deleghe incluse.

In Assemblea è possibile ricorrere a sistemi di votazione elettronici, purché si garantisca la segretezza del voto, qualora necessario, e l'individuazione dell'avente diritto al voto.

Art. 12 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- a) provvede all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- b) determina le direttive di massima dell'azione associativa;
- c) approva le quote fisse di contribuzione annuale proposte dal Consiglio Direttivo;
- d) approva le modifiche alla tabella di cui all'art. 13 sull'elettorato passivo proposte dal Consiglio Direttivo;
- e) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo da un minimo di otto a un massimo di undici;
- f) elegge, ogni anno dispari, il Presidente;
- g) elegge, ogni quadriennio pari, i membri del Consiglio Direttivo;
- h) elegge, ogni quadriennio pari, il Collegio dei Probiviri;
- i) ratifica la nomina del Revisore legale unico incaricato dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti poteri:

- a) delibera sulle modifiche allo Statuto e al Codice Deontologico;
- b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 13 – Voti - Elettorato passivo

I voti sono attribuiti a ogni Associata, sia per l'Assemblea ordinaria che per quella straordinaria, in base alla fascia di fatturato di appartenenza, desunta dall'ultimo bilancio depositato o - nel caso di società di persone o ditte individuali - dai documenti contabili trasmessi alla Associazione, secondo la seguente progressione:

Fatturato	FASCE	VOTI
fino 500.000 euro	A	1
da 500.000 a 1 mil. euro		1
da 1 mil. a 2,5 mil euro	B	2
da 2,5 mil a 5 mil euro		2
da 5 a 10 mil euro		3
da 10 a 15 mil euro	C	3
da 15 a 20 mil euro		4
oltre 20 mil euro		4

7

Il Consiglio Direttivo, al fine di mantenere la coerenza delle fasce di fatturato rispetto all'andamento del mercato, valuterà la necessità di rivedere la tabella sopra esposta, sottoponendola alla approvazione della Assemblea straordinaria, qualora le singole fasce A, B, C mutino sostanzialmente la rappresentanza delle imprese di riferimento.

Gli Associati possono candidare alle cariche associative - decorsi due anni dalla loro ammissione - titolari, amministratori o dipendenti con incarichi direttivi dell'azienda iscritta che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari ai sensi del presente Statuto o di ulteriori regolamenti associativi.

Gli Associati possono altresì candidare alle cariche associative amministratori o dipendenti con incarichi direttivi di società appartenenti al medesimo gruppo imprenditoriale dell'azienda iscritta, che ricoprano posizioni nel settore rappresentato dalla Associazione, sempreché non siano incorsi in provvedimenti disciplinari.

L'azienda deve certificare circa l'onorabilità del candidato.

La previa verifica dei requisiti di candidabilità avviene ad opera della Commissione di designazione. Tale verifica spetta al Collegio dei Probiviri per i candidati a Coordinatori e Vicecoordinatori macroregionali.

Le persone fisiche non possono essere elette alla carica di Presidente, al Consiglio Direttivo o al Collegio dei Probiviri per più di due mandati consecutivi. Dopo i predetti mandati consecutivi, è ammessa una sola rielezione allo stesso titolo trascorso almeno un mandato. Complessivamente, una persona fisica non può ricoprire la stessa carica per più di tre mandati.

Alle persone giuridiche/impresе associate non si applicano limiti per la rielezione di un proprio rappresentante.

Una persona giuridica/impresa associata può esprimere un proprio rappresentante per un massimo di due mandati consecutivi alla stessa carica. La ricandidabilità alla stessa carica è subordinata alla *vacatio* di almeno un mandato.

La carica di Coordinatore nazionale delle Macroregioni è equiparata a quella di Consigliere per definire i limiti di mandati di presenza nel Consiglio Direttivo.

8

Art. 14 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a) il Presidente;
- b) i Consiglieri eletti dalla Assemblea, che ne determina il numero ex art. 12 lett. e, che siano rappresentativi delle tre fasce di fatturato (o due o tre Consiglieri per ogni fascia) come individuate all'art. 13 del presente Statuto;
- c) il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali.

Su proposta del Presidente, tra i Consiglieri eletti vengono nominati dal Consiglio Direttivo da un minimo di uno a un massimo di due Vicepresidenti, che decadono da tale carica al termine di ogni mandato presidenziale.

I Consiglieri e il Coordinatore nazionale dei Gruppi macroregionali rimangono in carica per quattro anni dalla data di elezione.

Qualora nel periodo di carica vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti, si provvederà a sostituirli, mediante cooptazione obbligatoria del Consiglio Direttivo, tra i candidati non eletti nell'ultima votazione assembleare in ordine decrescente di preferenze, tra coloro che, nella stessa fascia del Consigliere cessante dalla carica, abbiano avuto preferenze pari o superiori ad almeno il 20% dei voti espressi comprese le deleghe.

Qualora non vi siano candidati in una o più delle fasce risulteranno eletti i candidati non eletti che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell'Associazione o ne facciano richiesta almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle adunanze è necessaria almeno la metà più uno dei membri.

È ammesso lo svolgimento della riunione in video o audio conferenza, o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti non tenendo conto degli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà, a scopo consultivo, di invitare periodicamente alle proprie riunioni gli altri Organi associativi di cui all'art. 9 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare alle singole riunioni, oltre al Segretario Generale, esperti e consulenti esterni, in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Per le riunioni in presenza verranno invitati a partecipare su alcuni specifici punti all'ordine del giorno Coordinatori e/o Vicecoordinatori, a rotazione di Macroregione di appartenenza. Gli invitati non hanno diritto di voto e non contribuiscono al raggiungimento del quorum. Alle cariche macroregionali verrà comunicato l'ordine del giorno delle riunioni.

9

Art. 15 – Consiglio Direttivo - Funzioni

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, sono compiti del Consiglio:

- a) formulare il programma contenente gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea, indirizzando e dirigendo l'attività dell'Associazione;
- c) predisporre le relazioni da presentare all'Assemblea sull'attività svolta;
- d) predisporre annualmente il conto consuntivo e preventivo;
- e) proporre le quote fisse di contribuzione annuale da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- f) deliberare annualmente la quota variabile di contribuzione annuale, secondo quanto disposto al titolo IV - punto 1b del Regolamento attuativo;
- g) approvare i regolamenti normativi, la cui osservanza è obbligatoria per tutte le Associate, nonché proporre le eventuali modifiche dello Statuto;
- h) deliberare la costituzione di raggruppamenti periferici e settoriali, e la relativa regolamentazione;
- i) deliberare, sentito il Collegio dei Probiviri, in ordine alle domande di ammissione all'Associazione;
- j) esaminare e deliberare sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Collegio dei Probiviri;
- k) ratificare eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- l) nominare e controllare l'attività del Tesoriere;
- m) nominare e revocare il Segretario Generale dell'Associazione determinandone compiti, attribuzioni e compenso;
- n) nominare il Revisore legale unico determinandone il compenso;
- o) nominare e revocare i rappresentanti associativi in seno alla Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI, secondo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto della Fondazione;
- p) rilasciare le opportune deleghe per l'attività ordinaria.

Art. 16 – Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale di ogni anno dispari, ai sensi dell'art. 12. Dura in carica un biennio ed è rieleggibile per il biennio successivo.

È successivamente ammessa una sola rielezione, trascorso un periodo di *vacatio* pari alla durata dell'incarico ricoperto.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione della Assemblea sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 17, previa consultazione dei Soci.

Al Presidente spetta:

- a) la rappresentanza legale dell'Associazione;
- b) la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- d) la soprintendenza al funzionamento dell'Associazione sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle istanze dei Gruppi macroregionali;
- e) il coordinamento delle attività svolte dal Segretario Generale.

10

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vicepresidente più anziano di età.

Art 17 – Commissione di designazione

La Commissione di designazione è composta da tre membri, partendo dagli ultimi tre Past President, che risultino associati, rispettino i requisiti dell'art. 13 commi 3 e 4, e non siano candidati a cariche associative. In via sussidiaria, si provvederà ad integrare i componenti della Commissione con gli ultimi Vicepresidenti e in caso di mancanza di questi ultimi con gli ultimi Past President del Collegio dei Probiviri, che risultino associati e rispettino i requisiti dell'art. 13 commi 3 e 4, e non siano candidati a cariche associative.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente o degli Organi direttivi e di controllo da rinnovare.

Le consultazioni della Commissione hanno una durata da due a quattro settimane e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di Soci.

Nella prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica, d'intesa con il Collegio dei Probiviri, il profilo personale e professionale.

Con riferimento alla elezione alla carica di Presidente, la Commissione ha piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni. La Commissione presenta le sue conclusioni al Consiglio Direttivo e successivamente sottopone al voto della Assemblea i candidati alla carica di Presidente che possano raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Art. 18 – Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, dura in carica due anni e può essere rinominato.

Il Tesoriere vigila sulla gestione dell'amministrazione sociale in conformità alle previsioni del bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo i dati per la redazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 19 – Revisore legale unico: nomina e funzioni

Il Consiglio Direttivo nomina il Revisore legale unico secondo la legge.

Spetta al Revisore legale, secondo la legge, la vigilanza e il controllo contabile-amministrativo dell'Associazione, riferendo all'Assemblea mediante motivata relazione, sul conto consuntivo.

Il ruolo di Revisore legale è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione.

11

Art. 20 – Collegio dei Probiviri – Composizione

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi sono eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle imprese Associate, durano in carica quattro anni. I membri eletti scelgono nel loro ambito un Presidente entro la loro prima riunione.

Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno due dei suoi componenti effettivi. Il Collegio dei Probiviri è convocato su iniziativa del Presidente del Collegio o su richiesta motivata di almeno uno dei componenti del Collegio medesimo. I lavori del Collegio dei Probiviri sono condotti e coordinati dal Presidente. Qualora quest'ultimo fosse impossibilitato a partecipare alla riunione del Collegio, i componenti presenti nominano fra di loro il membro facente funzioni di Presidente.

È ammesso lo svolgimento della riunione in video o audio conferenza o ogni altro sistema che consenta l'incontro a distanza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i rappresentanti di imprese iscritte da oltre tre anni e che abbiano maturato una esperienza almeno quinquennale nel settore, che non siano mai incorsi in sanzioni penali per reati che hanno effetto sui requisiti di onorabilità e che non siano stati sottoposti a sanzioni disciplinari, o che non abbiano procedimenti disciplinari in corso, ai sensi del presente Statuto, del Codice Deontologico, del Codice di condotta del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e di ogni altro regolamento associativo.

L'eventuale sopravvenire di taluna tra siffatte sanzioni disciplinari determina la decadenza del membro dal Collegio.

Art. 21 – Collegio dei Probiviri - Funzioni

Il Collegio dei Probiviri opera e si pronuncia in base alle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli Organi dell'Associazione.

Spetta al Collegio dei Probiviri il controllo etico-giuridico finalizzato alla soluzione delle incertezze e delle controversie che insorgano nell'interpretazione del presente Statuto e del Codice Deontologico o nella loro pratica attuazione, nonché la decisione su tutto quanto venisse sottoposto al giudizio.

È in particolare affidato al Collegio dei Probiviri:

- a) l'esame delle domande di ammissione, ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
- b) l'analisi e la decisione dei provvedimenti disciplinari in primo grado;
- c) la cognizione e l'auspicabile composizione delle divergenze tra le Imprese Associate o delle controversie che fossero insorte nei loro confronti;
- d) la promozione d'ufficio, o su segnalazione di chiunque vi abbia interesse, sulla base di informazioni o dati certi, dei procedimenti disciplinari di cui all'articolo 7.

Per ogni questione ad essi deferita e nell'espletamento in genere della prevista attività, il Collegio determina di volta in volta la procedura cui attenersi.

In caso di controversie tra le componenti del sistema associativo, il Collegio deve essere costituito entro quindici giorni dalla richiesta e la pronuncia deve essere data entro e non oltre i successivi trenta giorni, salvo proroga non superiore ai trenta giorni concessa alle parti.

Art. 22 – Sostituzione del Presidente, del Vicepresidente e dei Consiglieri prima della cessazione naturale della carica

Nel caso in cui il Presidente venga a mancare nel corso del suo mandato, o incorra nelle previsioni di cui agli artt. 8 e 24 dello Statuto, lo sostituirà il Vicepresidente (in caso vi sia più di un Vicepresidente, il più anziano di età), fino alla naturale scadenza del mandato.

Qualora nel periodo di carica venga a mancare il Vicepresidente, o incorra nelle previsioni di cui agli artt. 8 e 24 dello Statuto, il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nominerà un nuovo Vicepresidente.

Qualora nel periodo di carica venga a mancare un Consigliere, o incorra nelle previsioni dagli artt. 8 e 24 dello Statuto, si procederà alla cooptazione come disposto dall'art. 14.

Qualora vengano a mancare altre cariche associative, o non siano più in grado di esercitare le loro funzioni, o incorrano nelle previsioni di cui agli artt. 8 e 24 dello Statuto, gli stessi vengono immediatamente sostituiti dagli Organi che li eleggono o nominano alla loro prima riunione utile.

TITOLO IV: ARTICOLAZIONI TERRITORIALI

Art. 23 – Gruppi macroregionali e Coordinatore nazionale delle Macroregioni

I Gruppi macroregionali (cd "Macroregioni") concorrono al raggiungimento degli scopi associativi di cui all'art. 2, con specifica vocazione in ambito territoriale.

Le Associate delle Macroregioni eleggono il proprio Coordinatore e il Vicecoordinatore, con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti.

Le riunioni macroregionali sono convocate su iniziativa del Coordinatore e hanno l'obiettivo di:

- a) informare sull'attività della Associazione e degli Organi direttivi;

- b) informare e aggiornare su novità legislative, economiche o comunque inerenti all'attività imprenditoriale del settore;
- c) raccogliere proposte, istanze, osservazioni da trasmettere agli Organi direttivi (e viceversa);
- d) organizzare incontri, eventi, formativi e professionali a favore delle Associate, oltre ad attività di proselitismo e di promozione dell'immagine della categoria;
- e) ricercare e proporre convenzioni di carattere locale;
- f) promuovere lo sviluppo di rapporti armonici tra le Associate, con la ricerca di sinergie e opportunità lavorative.

13

Coordinatore della Macroregione

Rimane in carica per quattro anni decorrenti dalla data di elezione del Consiglio Direttivo. Viene eletto dal Gruppo macroregionale secondo quanto disposto al capo IX, Titolo III – Elezioni del Regolamento attuativo dello Statuto e resta in carica fino alla nomina del successivo Coordinatore macroregionale.

La carica è rinnovabile secondo i criteri previsti per gli Organi direttivi e di controllo di cui all'art. 13 del presente Statuto.

Il Coordinatore della Macroregione ha il compito di organizzazione e coordinamento della propria Macroregione, oltre al collegamento con il Coordinatore nazionale.

Il Coordinatore del Gruppo macroregionale, ovvero il Vicecoordinatore competente per territorio, su delega dei Probiviri, ha l'obbligo di fare una visita conoscitiva presso l'azienda aspirante associata, nei termini e nei tempi indicati di volta in volta dal Collegio.

Coordinatore nazionale delle Macroregioni

È eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati tra i Coordinatori macroregionali candidati, contestualmente alle elezioni dei Consiglieri.

È organo di collegamento tra i suddetti Coordinatori e il Consiglio Direttivo, di cui è membro. Resta in carica fino allo scioglimento o alla decadenza del Consiglio Direttivo e, come dimissionario, fino alla nomina dell'Associato che lo sostituirà.

TITOLO V: FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 24 – Titolari di cariche associative, decadenza dalle cariche, obbligo di comunicazioni

Possono candidarsi alle cariche associative elettive, a titolo gratuito, i soggetti previsti all'art. 13 comma 2 dello Statuto.

Per i candidati alla carica di Presidente, Consigliere, Proboviro, l'azienda deve certificare alla Commissione di designazione il ruolo direttivo e l'idoneità del candidato, morale e professionale, ad assumere l'incarico.

Per i candidati alla carica di Coordinatore e Vicecoordinatore l'azienda deve certificare al Collegio dei Probiviri il ruolo direttivo e l'idoneità del candidato, morale e professionale, ad assumere l'incarico.

Le persone che rivestono cariche nell'Associazione continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del tempo per cui sono state nominate e fino alla loro sostituzione, fatto salvo il caso della perdita del requisito di Associata, che fa decadere il rappresentante da qualsiasi carica eventualmente ricoperta nell'ambito associativo.

Rappresentanti della stessa azienda o Gruppo, consorzio, e qualsiasi altra aggregazione di imprese aderenti a UNIREC non possono ricoprire contemporaneamente più cariche associative elette sia dalla Assemblea che nei contesti macroregionali.

14

Le Associate sono tenute a dichiarare nell'apposita scheda conoscitiva consegnata loro annualmente, con quali imprese e/o gruppi di imprese a tutela del credito hanno stabili rapporti di affari in quanto aderenti agli stessi gruppi societari, consorzi e qualsiasi altra aggregazione di imprese.

L'adesione ad altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito dell'Impresa Associata che esprime il candidato è causa di ineleggibilità a qualunque carica associativa, o decadenza, qualora avvenga successivamente alla nomina, salvo il riconoscimento formale di UNIREC come esclusivo rappresentante su tutta la materia della tutela del credito, al fine di garantire l'unitarietà della rappresentanza degli interessi associativi.

L'adesione con incarichi presso altri organismi associativi operanti nell'ambito della tutela del credito è causa di ineleggibilità o decadenza. I rappresentanti del Socio che ricoprono cariche nell'Associazione, decadono in caso di gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta.

La decadenza è deliberata dal Collegio dei Probiviri, ad eccezione dei membri del Collegio dei Probiviri, per la cui decadenza delibera il Consiglio Direttivo.

Tutti i rappresentanti eletti negli Organi Direttivi di UNIREC si intendono decaduti dalle rispettive cariche rivestite per il periodo di competenza, qualora assenti, senza giustificato e/o grave motivo, alle riunioni per più di due volte.

Art. 25 – Organi associativi - Modalità di convocazione, votazione e verbalizzazione

Le modalità di votazione degli Organi associativi collegiali sono stabilite dai rispettivi Presidenti.

Alle nomine e alle deliberazioni relative a persone si procede in ogni caso mediante scrutinio segreto.

Per l'elezione degli Organi collegiali, le preferenze espresse da ciascun avente diritto al voto non possono essere superiori ai 2/3 (due terzi) dei seggi da ricoprire; in caso di parità di voti tra più candidati, risulterà eletto il candidato più anziano in termini di iscrizione all'Associazione, in caso di coincidenza prevarrà il candidato più anziano di età.

La convocazione deve avvenire mediante invito scritto riportante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da inviare almeno dieci giorni prima o,

per motivi di urgenza, a mezzo telegramma, PEC, telefax, e-mail, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni assunte vanno formalizzate in apposito verbale.

Art. 26 – Fondo comune, contributi e contabilità

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione;
- dagli avanzi eventuali delle gestioni annuali;
- da ogni altra entrata a qualsiasi titolo.

15

Le quote ed i contributi associativi riscossi dall'Associazione sono utilizzabili solo per finalità di cui all'art. 2 del presente Statuto.

L'Associazione ha facoltà di promuovere ogni procedimento, anche di carattere giudiziario, nei confronti delle Imprese Associate che si rendessero morose o inadempienti nel pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo.

Art. 27 – Esercizio finanziario, conto consuntivo e preventivo

L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre al 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto preventivo e quello consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea delle Associate entro 5 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e dovranno essere corredati da una relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore legale unico. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti alle Associate, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 28 – Norme di rinvio generale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dai Regolamenti, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.

Art. 29 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria, l'Assemblea stessa nomina un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce le determinazioni delle eventuali attività patrimoniali residue. Quest'ultime possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.